



UNIONE EUROPEA



REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE LIGURIA

Deliberazione della Giunta regionale n. 863 del 24/10/2018

Programma regionale di Sviluppo Rurale 2014-2020. Modifiche e integrazioni dei criteri per l'ammissibilità delle spese.

Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca;

Visto il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Visto il regolamento (UE) N. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca dei pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione, del 17 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

Vista la decisione di esecuzione della Commissione europea n. C(2015) 6870 del 6 ottobre 2015 che approva il programma di sviluppo rurale della Regione Liguria (in seguito: PSR) ai fini della concessione di un sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale;

Vista la deliberazione n. 33 del 27 ottobre 2015 del Consiglio della Regione Liguria "Programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020. Regolamento UE 1305/2013. Presa d'atto ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera b) della legge regionale 16 agosto 1995, n. 44 (Norme per la partecipazione della Regione Liguria al processo normativo comunitario ed all'attuazione delle politiche comunitarie");

Atteso che l'articolo l'art. 65.1 (1) del Reg. (UE) n. 1303/2013, recante disposizioni sui Fondi SIE, dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale;

Visto il regolamento (UE) n. 2393 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 dicembre 2017 che modifica, tra gli altri, il regolamento (UE) n. 1305/2013;

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 1115 del 1° dicembre 2016 con cui sono stati definiti i criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del PSR, ai sensi della normativa sopra citata;

Richiamato in particolare il capitolo 3.9 dell'allegato alla deliberazione n. 1115/2016, sopra citata, il quale stabilisce tra l'altro che "Per gli enti pubblici, un atto rilasciato dall'organo giuridico decisionale è ritenuto equivalente alla garanzia suddetta a condizione che tale autorità si impegni a versare l'importo erogato a titolo di anticipo se il diritto all'anticipo non è stato riconosciuto. L'anticipo a favore degli enti

pubblici e degli organismi di diritto pubblico può essere richiesto solo dopo l'espletamento della gara d'appalto e sarà commisurato all'importo definitivo";

Considerato che questa disposizione determina, in taluni casi, difficoltà nell'accesso ai fondi del PSR per gli enti pubblici e in particolare per i piccoli comuni, che devono anticipare le spese relative alla progettazione definitiva - necessaria per poter procedere con l'appalto dei lavori - nonché altre spese preliminari alla conclusione delle procedure concorsuali;

Considerato che queste difficoltà rischiano di rallentare o impedire l'accesso ai fondi del PSR proprio da parte dei piccoli comuni o di altri enti pubblici con ridotta capacità finanziaria, così accentuando gli squilibri territoriali che invece i fondi del PSR dovrebbero ridurre;

Ritenuto pertanto necessario favorire l'accesso ai fondi del PSR da parte degli enti pubblici – con particolare riferimento ai piccoli comuni – conferendo loro la possibilità di richiedere l'erogazione di anticipi, in misura ridotta rispetto al massimo consentito, anche prima dell'espletamento della gara d'appalto;

Visto altresì il capitolo 3.15 del già citato allegato alla deliberazione n. 1115/2016, con il quale si stabilisce che "Nel caso in cui il contributo richiesto superi 100.000,00 € di valore, il titolare dovrà necessariamente aprire e utilizzare in via esclusiva per l'accreditamento dei contributi e per il pagamento delle spese da rendicontare un conto corrente dedicato ai finanziamenti PSR";

Ritenuto di rimuovere il suddetto obbligo, in quanto non necessario per il controllo dei flussi finanziari relativi alle operazioni sostenute dal PSR;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura, Sviluppo dell'Entroterra e delle zone rurali;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per i motivi meglio precisati in premessa, le seguenti modifiche e integrazioni ai criteri per l'ammissibilità delle spese nell'ambito del programma regionale di sviluppo rurale per il periodo 2014-2020 di cui alla precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1115 del 1° dicembre 2016:
 - a) Nel capitolo 3.9, quarto capoverso, dopo le parole "non è stato riconosciuto", il testo rimanente (*L'anticipo a favore degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico può essere richiesto solo dopo l'espletamento della gara d'appalto e sarà commisurato all'importo definitivo*) è sostituito dal seguente: L'anticipo a favore degli enti pubblici e degli organismi di diritto pubblico può essere richiesto alternativamente:
 - i) dopo l'espletamento della gara d'appalto, nel limite massimo del 50% dell'importo concesso a titolo definitivo;
 - ii) prima dell'espletamento della gara d'appalto, nel limite massimo del 40% del sostegno concesso.
 - b) Nel capitolo 3.15, primo capoverso, è eliminata la seguente parte: "*Nel caso in cui il contributo richiesto superi 100.000,00 € di valore, il titolare dovrà necessariamente aprire e utilizzare in via esclusiva per l'accreditamento dei contributi e per il pagamento delle spese da rendicontare un conto corrente dedicato ai finanziamenti PSR, per il quale i costi di gestione (a eccezione delle imposte) sono spese ammissibili al finanziamento stesso*";
- 2) Di dare atto che:
 - a) la gestione finanziaria di tutte le misure del PSR, in termini di competenza e di cassa, è demandata all'Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura (AGEA) e che pertanto il presente atto non comporta impegni finanziari a carico del bilancio regionale;
 - b) avverso il presente atto è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione dello stesso.